c_e514.c_legnano.REGISTRO UFFICIALE.U.0025005.05-05-2022.h.12:31

Città di Legnano

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

DD 366/2022

Legnano, data del protocollo

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/20, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICHE, DALLA L. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIAGNOSI ENERGETICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI RELATIVI AL "*PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (DECRETO MINISTERIALE N. 395/2020) - INTERVENTO N. 2 – EDIFICIO DI VIA DEI MILLE* – CUP *E38C20000340001*

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5-C.2 INVESTIMENTO 2.3

Questo Ente intende espletare una manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/20, convertito nella L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modifiche, dalla L. 108/2021, per il servizio tecnico per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIAGNOSI ENERGETICA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, dei lavori relativi al "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (DECRETO MINISTERIALE N. 395/2020) - INTERVENTO N. 2 – EDIFICIO DI VIA DEI MILLE".

Si specifica sin d'ora che la successiva procedura verrà svolta mediante il Sistema di intermediazione Telematica di Regione Lombardia, denominato "Sintel".

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, con l'unico scopo di individuare operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare in qualsiasi momento la presente procedura senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi di alcun tipo.

Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc; resta dunque stabilito sin d'ora che

la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubblico.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune di Legnano in occasione della procedura di affidamento.

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Legnano Piazza San Magno n. 9 – 20025 Legnano (MI)
Codice Fiscale e P. IVA 00807960158
http://www.comune.legnano.mi.it

Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice: OPERE PUBBLICHE

LUOGO, DESCRIZIONE DELL'INCARICO, DURATA E CORRISPETTIVO

L'esecuzione dell'appalto verrà effettata nel Comune di Legnano.

Il servizio tecnico ha come finalità la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Diagnosi Energetica, dei lavori indicati in oggetto, come dettagliatamente sotto indicato.

La Direzione dei Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione saranno svolti internamente dalla Stazione Appaltante.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si è tenuto conto del principio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione definitiva ed esecutiva.

In particolare, sono richieste le seguenti prestazioni:

a) i rilievi architettonici e impiantistici dei manufatti esistenti;
b) la progettazione architettonica e funzionale dell'edificio e delle aree esterne prospicienti;
c) la progettazione degli impianti meccanici ed elettrici;
d) la progettazione delle strutture soggette ad azioni sismiche, ivi incluse le indagini dei materiali e delle strutture esistenti finalizzati alla determinazione dell'indici di vulnerabilità sismica;
e) la progettazione antincendio per le attività individuate ai nn. 65 / sottoclasse 1 / categoria B e 74 / sottoclasse 1 / categoria A dell'Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ivi inclusa la presentazione della relativa istanza per la valutazione del progetto ex art. 3 del medesimo decreto;
f) le relazioni e gli elaborati finalizzati all'autorizzazione ex art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché al parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, ivi incluse la presentazione delle relative istanze;
g) le relazioni e gli elaborati finalizzati all'autorizzazione della Soprintendenza in quanto l'immobile risulta tutelato ai sensi del DLgs. 42/2004;
h) la documentazione per la valutazione previsionale d'impatto e di clima acustico;
i) la diagnosi energetica e la relazione ex legge 10/1991;
j) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
k) relazione geologica;
l) diagnosi energetica

L'attività di progettazione dovrà essere eseguita in ottemperanza al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017 recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", nonché dovrà essere rispettoso dei criteri contenuti nella "Guida Operativa Per Il Rispetto Del Principio Di Non

Arrecare Danno Significativo All'ambiente (cd. DNSH)", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato.

Si precisa che nel Curriculum Vitae dovranno essere evidenziati gli incarichi svolti nell'ultimo quinquennio che hanno rilevanza sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale.

Si intendono ricompresi nel servizio tecnico gli oneri accessori per tutte le prestazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilievi, misurazioni e picchettazioni, prove, sondaggi, carotaggi, ispezioni, ecc.) finalizzate alle indagini sui materiali e sugli impianti costituenti l'opera nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle sole assistenze murarie e opere provvisionali.

La redazione del **progetto definitivo**, ivi inclusi le relazioni e gli elaborati finalizzati al rilascio dei nulla osta, pareri e autorizzazioni di legge, dovrà avvenire **entro 60 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio** ex art. 19 Decreto 7 marzo 2018, n. 49.
L'Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del servizio nelle more di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
La redazione del **progetto esecutivo** dovrà avvenire **entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo** ovvero dall'ottenimento dei nulla osta, pareri e autorizzazioni di legge.
Le penali dovute per il ritardato degli adempimenti di cui sopra saranno calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino a un massimo del 10 per cento di quest'ultimo importo.

Per l'eventuale adeguamento del progetto definitivo ai fini delle acquisizioni dei pareri e per la validazione del progetto: **30 giorni** naturali e consecutivi dalla data di verificazione del progetto.

L'Amministrazione Comunale precisa che qualora il progetto definitivo non fosse approvato dalla Soprintendenza, non darà corso alla successiva fase di progettazione esecutiva ed a tal proposito, l'operatore economico dovrà dichiarare tale clausola dando atto, sin da ora, che non verrà corrisposta la prestazione professionale relativa alla prestazione di incarico non resa (progetto esecutivo).

Il corrispettivo della prestazione è stato calcolato attraverso il ricorso alle modalità di calcolo online per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del regolamento di cui al D.M. 17 giugno 2016, suddividendo i singoli servizi secondo gli importi stimati per le varie categorie delle opere, come risulta dall'allegato "Schema di calcolo compenso professionale".
L'onorario a base di gara, calcolato sulla base dei predetti riferimenti normativi, ammonta complessivamente a **€ 208.460,03** incluse spese e oneri accessori, escluse IVA ed oneri previdenziali.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dell'appalto in oggetto sarà disposto con successiva procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.3, D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., come segue:
Offerta tecnica punteggio 70/100
Offerta Economica punteggio 30/100
Gli elementi di valutazione (criteri e pesi) e le modalità di calcolo del punteggio tecnico ed economico per l'individuazione della migliore offerta, saranno dettagliatamente indicati nella lettera di invito.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento in progetto riguarda i lavori relativi al "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (DECRETO MINISTERIALE N. 395/2020) - INTERVENTO N. 2 – EDIFICIO DI VIA DEI MILLE".

L'edificio in oggetto, avente SLP di MQ 1.040, comprende due corpi di fabbrica a due piani fuori terra, uno dei quali con distribuzione a ballatoio; gli edifici, con destinazione d'uso a uffici ricavati a seguito di una precedente ristrutturazione, sono organizzati intorno a una corte interna. La corte è completamente delimitata sui quattro lati dai due corpi di fabbrica sopra menzionati, nonché da due corpi più bassi, costituiti rispettivamente dai box e da alcuni locali ad uso deposito. Attualmente, sia il cortile sia le palazzine sono inutilizzate e dimesse. L'intervento è volto a preservare e valorizzare le peculiarità tipologiche della casa a corte lombarda con il suo spazio all'aperto di convivialità. Verranno realizzati n. 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica, suddivisi tra n. 4 trilocali per le famiglie più numerose, n. 8 bilocali e, infine, n. 4 camere di social housing, che fanno riferimento a n. 2 cucine comuni. Sono, inoltre, previsti alcuni ulteriori spazi di co-housing, quali soggiorni e lavanderie comuni, utilizzabili dagli ospiti di tutto il complesso. In un'ottica di inclusione, lo spazio centrale cortilizio viene progettualmente valorizzato come luogo centrale di aggregazione e svago, attrezzato con "isole di socializzazione" costituite da pedane con sedute e piccoli tavoli. Anche il verde viene potenziato, sia nell'ottica di incrementare la fruizione della corte esterna, sia nell'ottica di migliorare il comportamento bioclimatico dell'intero complesso, grazie ad alberi che garantiscano il massimo ombreggiamento estivo e, al contempo, il massimo apporto solare invernale, grazie alle foglie caduche. Il progetto è volto, infine, a riqualificare energeticamente l'edificio, anche mediante l'inserimento di fonti rinnovabili per il miglioramento energetico, nonché tramite l'inserimento di innovazioni tecnologiche in campo bioclimatico.

Conformemente a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano del 16/09/2021, nello sviluppo del progetto, considerata la natura dell'immobile risalente all'inizio del '900 e la sua posizione all'interno del tessuto consolidato della Città compatta, dovranno essere conservati i caratteri materici e tipologici originari, con particolare riferimento alla facciata principale su strada.
Qualora fossero necessari lavori di manomissione del sottosuolo, anche di lieve entità, il progetto dovrà essere valutato dalla Soprintendenza, per l'espressione preventiva del parere di competenza e la programmazione di eventuali indagini archeologiche preliminari, in relazione all'elemento di rischio archeologico, dato dalla posizione dell'immobile nelle immediate vicinanze dei ritrovamenti di tombe dell'età del ferro e dell'età romana.

COSTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il costo netto complessivo di costruzione stimato per l'opera ammonta a euro 1.682.500,00 (ivi inclusi euro 76.925,00 per oneri relativi alla sicurezza).
Nella tabella seguente il costo di costruzione stimato viene suddiviso nelle categorie di opere costituenti l'intervento; tale suddivisione costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali previsti e per il calcolo dell'onorario a base di gara.

	Importo stimato delle opere	%	Classificazione DPR 207/2010	Classi e categorie L. 143/1949	Codici - ID D.M. 17/06/2016
Opere edili	€ 588.875,00	35	OG 1	I/c	E.06
Strutture antisismiche	€ 252.375,00	15	OS18-A	IX/b	S.04
Impianti elettrici	€ 252.375,00	15	OS 30	III/c	IA.04
Impianti idro sanitari	€ 252.375,00	15	OS 3	III/a	IA.01
Impianti riscaldamento	€ 336.500,00	20	OS 28	III/b	IA.02
TOTALE	**€ 1.682.500,00**				

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'intervento è finanziato per € 2.250.000,00 dall'Unione Europea - NextGeneration EU nell'ambito del PNRR, missione 5-c.2 investimento 2.3 per la restante parte con fonti dell'Amministrazione Comunale.
L'opera verrà finanziata con i fondi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 395 in data 16/09/2020, messi a disposizione per l'attuazione del "Programma innovativo

nazionale per la qualità dell'abitare". In tal senso, si specifica che secondo quanto stabilito dell'art. 11, comma 5 del suddetto decreto "*non sono finanziabili perizie suppletive in aumento rispetto all'importo di aggiudicazione*".
Pertanto, fermo restando la possibilità di disporre una diversa suddivisione dei costi nelle varie categorie delle opere sulla base dell'elaborazione del progetto, **il costo netto complessivo di costruzione dell'opera sopra indicato deve considerarsi fisso e invariabile**.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Il servizio oggetto della gara è riservato ad operatori economici esercenti una professione inerente l'architettura e l'ingegneria, ovvero una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE. Possono partecipare operatori che hanno residenza e domicilio in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo (SEE), abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Se la qualifica professionale nel rispettivo paese di origine o di provenienza non è disciplinata per legge, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della suddetta direttiva 2005/36/CE.

Si intendono recepiti i requisiti di cui al Decreto ministeriale n. 263 del 2 dicembre 2016 "*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*": nello specifico, per i professionisti di cui all'art. 1 del citato Decreto, la presente procedura di affidamento richiede il possesso della laurea.

Come specificato alla Parte IV - p.to 2.2.2.6. delle Linee Guida ANAC n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", trattandosi di immobile di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali, la progettazione architettonica (ivi inclusa l'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. In particolare sono ammessi a partecipare:

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti (da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento CE n. 213/2008) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e. anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs:82/2005

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici:
- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione**;**
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter D.Lgs 165/2001;
- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001);

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da:

a. (*nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE*) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. (*nel caso di aggregazioni di imprese di rete*) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
c. (*nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili):* dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (*per tutti gli O.E. tenuti a tale obbligo*) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto:
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.
Il progettista o un esperto esterno dovrà dimostrare di aver condotto negli ultimi 5 anni analisi del rischio climatico e progettazione di soluzioni di adattamento alla vulnerabilità climatica, in

accordo con quanto previsto per l'assolvimento "DNSH" nei progetti finanziati dal PNRR, nelle modalità che verranno successivamente indicate nella lettera di invito alla procedura.
d) Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.
e) Iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 (prestazione eventualmente sub-appaltabile), per il professionista che espleta l'incarico per la valutazione previsionale d'impatto e di clima acustico.
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del professionista incaricato.

f) Iscrizione nell' Elenco dei Geologi.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA

g) Fatturato globale medio annuo per servizi pubblici (conclusi favorevolmente) di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse per un importo medio annuo non inferiore a **€ 416.920,06 (doppio dell'importo del servizio)**. Tale requisito è richiesto al fine di comprovare la capacità economica e finanziaria del concorrente in ossequio ai principi di adeguatezza, attinenza e proporzionalità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
In ogni caso devono aver realizzato un fatturato non inferiore ad € 208.460,03.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come **servizi pubblici o privati** ultimati favorevolmente**- eseguiti negli ultimi cinque anni** antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella sotto riportata tabella, per un **importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno l'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione da affidare. Ciascuna delle relative prestazioni deve essere stata prestata interamente (ad es. un progetto definitivo/esecutivo ultimato e approvato).

	Importo stimato delle opere	%	Classificazione DPR 207/2010	Classi e categorie L. 143/1949	Codici - ID D.M. 17/06/2016	Requisito minimo richiesto
Opere edili	€ 588.875,00	35	OG 1	I/c	E.06	€ 588.875,00
Strutture antisismiche	€ 252.375,00	15	OS18-A	IX/b	S.04	€ 252.375,00
Impianti elettrici	€ 252.375,00	15	OS 30	III/c	IA.04	€ 252.375,00
Impianti idro sanitari	€ 252.375,00	15	OS 3	III/a	IA.01	€ 252.375,00
Impianti riscaldamento	€ 336.500,00	20	OS 28	III/b	IA.02	€ 336.500,00
TOTALE	**€ 1.682.500,00**					

i) Due (2) servizi "di punta" di ingegneria e architettura - da intendersi come **servizi pubblici** ultimati favorevolmente **eseguiti negli ultimi cinque anni** antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse e relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, **per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.
I due servizi richiesti per ciascuna classe e categoria, così come indicati nella sotto riportata tabella, dovranno essere stati svolti interamente dal medesimo concorrente e la somma complessiva deve raggiungere almeno la percentuale richiesta (ad. esempio un progetto definitivo ed un progetto esecutivo, entrambi ultimati ed approvati e riferiti a due opere differenti).

	Importo stimato delle opere	%	Classificazione DPR 207/2010	Classi e categorie L. 143/1949	Codici - ID D.M. 17/06/2016	Requisito minimo richiesto
Opere edili	€ 588.875,00	35	OG 1	I/c	E.06	€ 235.550,00
Strutture antisismiche	€ 252.375,00	15	OS18-A	IX/b	S.04	€ 100.950,00
Impianti elettrici	€ 252.375,00	15	OS 30	III/c	IA.04	€ 100.950,00
Impianti idro sanitari	€ 252.375,00	15	OS 3	III/a	IA.01	€ 100.950,00
Impianti riscaldamento	€ 336.500,00	20	OS 28	III/b	IA.02	€ 134.600,00
TOTALE	**€ 1.682.500,00**					

Le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e della Parte V - p.to 1 delle Linee Guida ANAC n. 1 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 riguardanti le categorie edilizia con grado di complessità maggiore o almeno pari qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Come previsto al p.to 2 e p.to 3 della parte V delle citate Linee guida in relazione alla comparazione tra le attuali classificazioni e quelli della Legge 143/1949, ai fini della dimostrazione dei requisiti, in caso di incertezze nella comparazione, prevale in ogni caso, in relazione alla identificazione dell'opera, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole società consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.
I servizi di cui alle lettere h) e i) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio precedentemente la data di pubblicazione della manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori relativi ai medesimi servizi.

INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI, CONSORZI ORDINARI, RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di **almeno un giovane professionista** ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. c)** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato della prestazione.
Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 previsto dal paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. d),** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato della prestazione.
Il requisito relativo all'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017, previsto dal paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. e),** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato della prestazione.
Il requisito relativo al precedente punto **3.3.1 lett. f) - Geologo** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo "Requisiti di capacità Economica e Finanziaria" **lett. g),** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo all'elenco di servizi di ingegneria e di architettura di cui al paragrafo "Requisiti di capacità Tecnica e Professionale" **lettera h),** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria .
Il requisiti dei servizi "di punta" di cui al paragrafo "Requisiti di capacità Tecnica e Professionale" **lett. i),** devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, è fatta salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al paragrafo "Requisiti di idoneita'" **lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, di cui al paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. b),** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.
Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 previsto dal paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.
Il requisito relativo all'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) istituito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2017 previsto dal paragrafo "Requisiti di idoneità" **lett. e),** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Il requisito relativo al precedente punto **3.3.1 lett. f) - Geologo** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è incaricato dell'esecuzione delle prestazioni.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

In materia di avvalimento, si richiama integralmente l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che il soggetto che si avvale dei requisiti.

SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 105 del Codice.
Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività tassativamente elencate al comma 8, dell'art. 31, del Codice.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.
Non è ammesso il subappalto a favore di partecipanti alla gara.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria istanza esclusivamente tramite Piattaforma telematica di *e procurement* Sintel, pena l'esclusione, **entro e non oltre il 20/05/2022, ore 23:00,** indicando l'oggetto del presente avviso.
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine.

Nei seguenti campi dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- Nel campo "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE": la manifestazione di interesse contente la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al **Modello A**, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, **pena l'esclusione**;
- Nel campo "CURRICULUM PROFESSIONALE": il proprio curriculum, **in cui sono chiaramente elencati ed esplicitati servizi tecnici simili a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse.**

La domanda di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l'allegato Modello A, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all'originale, oppure, nel solo caso in cui dalla misura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi dei poteri risultanti dalla misura.

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi da costituirsi, la manifestazione di interessa (Modello A) deve essere resa distintamente da ciascun singolo professionista che costituisce o costituirà il raggruppamento /consorzio/associazione/gruppo.

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva o consorzi già costituiti, la manifestazione di interesse (Modello A) deve essere resa dalla mandataria/capogruppo.

In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (Modello A) deve essere resa distintamente dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice.

Nella manifestazione di interesse (Modello A), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale intende partecipare alla procedura negoziata.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce altresì i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nell'apposito campo "Offerta Economica" il concorrente **NON** dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente, il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò, unicamente, in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.

Ai sensi dell'art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa presentata, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla manifestazione di interesse. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

La stazione appaltante procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata un **numero minimo di 5 operatori economici** che abbiano manifestato interesse che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla successiva procedura negoziata un numero maggiore di operatori economici, **nel limite massimo di 10**.

Qualora pervenisse un numero superiore a 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante procederà ad un **sorteggio pubblico**, che si terrà in seduta pubblica e in forma anonima presso la sede della stazione appaltante ubicata in Via Gilardelli.
La data e ora del sorteggio saranno rese note mediante comunicazione pubblicata sul sito internet del Comune di Legnano.
Tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse saranno abbinati ad un numero casuale. Si procederà al sorteggio dei numeri abbinati, in modo tale che non siano individuabili i nominativi dei soggetti sorteggiati, che resteranno anonimi fino al termine di scadenza per la presentazione del preventivo.
A tutti i richiedenti i cui codici non siano stati sorteggiati non verrà data alcuna ulteriore comunicazione.
Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di gara non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.

Qualora manifestassero interesse meno di 10 operatori economici, non si procederà ad alcun sorteggio e saranno invitati **tutti i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione**, come sopra indicato.

Qualora manifestassero interesse meno di 5 operatori economici, l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare ulteriori operatori economici, da individuarsi tramite Piattaforma Sintel, fino al raggiungimento di numero 5 operatori economici.

E’ fatta salva la facoltà, per la stazione appaltante, di prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o di procedere a nuova manifestazione di interesse.

UTILIZZO PIATTAFORMA DI *E-PROCUREMENT* - SINTEL

Per la gestione della presente procedura di acquisizione manifestazioni di interesse e per la gestione altresì della successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, e s.m.i. la stazione appaltante si avvale della piattaforma telematica per l’*e-Procurement* della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo *www.ariaspa.it*, al quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma.
Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse devono ***registrarsi*** presso la piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito a procedura negoziata, devono altresì iscriversi all’EFT di SINTEL.
La mancata iscrizione nell’EFT di SINTEL, entro il termine in cui la stazione appaltante invierà la lettera di invito a procedura negoziata in SINTEL, impedisce alla stazione appaltante di invitare l’operatore economico non iscritto e pertanto l’O.E. nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e tempestiva iscrizione nell’EFT di SINTEL entro tale termine.

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso l’apposita funzionalità “***comunicazioni di procedura***” in SINTEL, disponibile all’interno della manifestazione di interesse, **entro il termine del 16/05/2022**.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quella sopraindicata. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate, si riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 164 c. 2 e art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti in fase di registrazione a SINTEL eleggono proprio domicilio legale presso la piattaforma SINTEL, che verrà utilizzata dalla stazione appaltante ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione inviata attraverso SINTEL al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione inviata attraverso SINTEL al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Eventuali ulteriori informazioni sostanziali o integrazioni documentali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima in SINTEL all’interno della presente procedura di manifestazione di interesse e sul sito del committente.
Rimane pertanto obbligo dei partecipanti verificare in itinere l’esistenza di eventuali informazioni sostanziali e/o integrazioni documentali in merito alla presente procedura.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Pugliese.

LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Italiano.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Aria Spa, sul profilo del committente https://www.comune.legnano.mi.it/ e all'Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Pugliese

Allegati:
- modello A
- calcolo compenso professionale

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs:82/2005